

149 c.p.c. ma «restando nondimeno esposto alla disorganizzazione di uffici pubblici, quali quelli postali, che sono soltanto strumenti ausiliari dell'amministrazione della giustizia»;

che la norma stessa, nella richiamata interpretazione giurisprudenziale, non esprimerebbe d'altro canto — ad avviso ancora del giudice *a quo* — una regola generale dell'ordinamento, atteso che «la notificazione effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona invece alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento», «mentre per quanto attiene ai ricorsi amministrativi la notifica si perfeziona con la spedizione dell'atto risultante dal servizio postale (...) analogamente a quanto avviene nella disciplina del contenzioso tributario (...)»;

che il ricorso al servizio postale in materia di notificazioni di atti giudiziari risulterebbe dunque diversamente disciplinato in relazione a fattispecie analoghe, escludendosi solo in alcuni casi, e non in altri, l'esposizione della parte notificante al rischio del disservizio postale;

che nel giudizio di legittimità costituzionale si è costituito Giovambattista Rizzacasa, ricorrente nel giudizio *a quo*, concludendo per l'accoglimento della questione o, in subordine, «per l'adozione di una sentenza interpretativa adeguatrice del disposto dell'art. 149 c.p.c. al principio costituzionale di tutela del diritto di difesa, affermando che lo scopo della notifica per posta è legittimamente raggiunto nel momento in cui vengono realizzati gli adempimenti formali gravanti sulla parte intimante»;

che, ad avviso della parte privata, il rischio derivante dalla legittima scelta della notificazione a mezzo del servizio postale non potrebbe ricadere sul notificante anche oltre il limite dell'ordinaria diligenza, pena la violazione del suo diritto di difesa, garantito dall'art. 24 Cost., né varrebbe invocare, in senso contrario, il diritto di difesa dell'intimato, giacché i due contrapposti interessi devono essere bilanciati mentre la norma impugnata, nell'interpretazione ormai consolidata, offrirebbe piena tutela esclusivamente al destinatario della notificazione, a scapito del notificante;

che nel caso di specie, comunque, ad avviso ancora della medesima parte privata, l'interesse del destinatario della notificazione non verrebbe affatto in rilievo, essendo in discussione esclusivamente l'interesse del notificante a non incorrere in decadenze a causa del disservizio postale, senza che a lui sia imputabile alcuna negligenza, restando salva la possibilità di adottare gli opportuni correttivi al fine di evitare che dal suddetto disservizio possa derivare qualsiasi menomazione del diritto di difesa del notificatario;

che la disciplina dettata dall'art. 140 c.p.c. e quella relativa alle notifiche in materia di ricorsi amministrativi e nell'ambito del contenzioso tributario costituirebbero poi — sempre secondo la parte privata — adeguati termini di comparazione ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale sotto il profilo della violazione del principio di eguaglianza;

che è intervenuto in giudizio il presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria d'inammissibilità o infondatezza della questione;

che l'avvocatura in particolare osserva che gli art. 140 e 149 c.p.c., messi a confronto dalla corte rimettente ai fini dello scrutinio di costituzionalità in riferimento al principio di eguaglianza, perseguirebbero finalità differenti e non sarebbero pertanto utilmente comparabili;

che la disciplina dettata dall'art. 140 c.p.c. — per l'ipotesi di notificazione eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario, ma resa impossibile per irreperibilità o rifiuto del destinatario — sarebbe ispirata all'evidente fine di non pregiudicare il diritto di difesa del notificante a causa di circostanze personali o possibili comportamenti dilatori del destinatario, mentre la norma denunciata — riguardante la diversa ipotesi di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale — sarebbe coerente, nell'interpretazione seguita dalla costante giurisprudenza di legittimità, con l'orientamento espresso dalla stessa Corte costituzionale riguardo all'inderogabile esigenza di tutelare il diritto di difesa del notificatario.

Considerato che la corte rimettente, chiamata ad esaminare un'ipotesi in cui la tardività della notifica era stata cagionata da un disservizio postale nella consegna del plico, richiede una pronuncia additiva che anticipi il perfezionamento della notifi-

cazione al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario;

che, nel sollevare l'anzidetta questione, la stessa corte assume che l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 149 c.p.c., da essa censurata, per un verso si sarebbe formata «nel silenzio del dettato normativo» — e dunque non sarebbe imposta dal tenore letterale della norma — mentre per altro verso non sarebbe rispondente ad alcuna «regola generale dell'ordinamento» ed anzi sarebbe lesiva del principio di eguaglianza, oltre che del diritto di difesa del notificante;

che, sulla base di tali premesse, il giudice *a quo* avrebbe dovuto coerentemente adottare una diversa interpretazione della norma, nel senso ritenuto compatibile con i menzionati principi costituzionali, a ciò sicuramente non ostando né il tenore testuale della norma (come ammesso dalla stessa corte rimettente) né la qualificazione in termini di diritto vivente della interpretazione oggetto di critica;

che siffatta qualificazione non può, infatti, vincolare, da sola, il giudice di legittimità ad un'opzione interpretativa pur ritenuta lesiva di valori costituzionali, atteso che proprio alla Corte di cassazione l'ordinamento attribuisce la funzione di nomofilachia, cui si ricollega la stessa formazione, e perciò anche l'evoluzione nel tempo, del diritto vivente;

che, dunque, la corte rimettente non ha nella specie assolto l'onere di verificare, prima di sollevare la questione di costituzionalità, la concreta possibilità di attribuire alla norma denunciata un significato diverso da quello censurato e tale da superare i prospettati dubbi di legittimità costituzionale;

che la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 c.p.c. sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza in epigrafe.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 25 luglio 2001, n. 287 (*Gazzetta ufficiale*, 1^a serie speciale, 1^o agosto 2001, n. 30); Pres. RUPERTO, Est. CAPOTOSTI; imp. P.L. *Ord. G.i.p. Trib. Bologna 18 agosto 1999* (G.U., 1^a s.s., n. 8 del 2001).

Elezioni — Campagna elettorale — Pubblicazioni di propaganda elettorale — Committente responsabile — Omessa indicazione — Trattamento sanzionatorio — Incostituzionalità (Cost., art. 3; l. 25 marzo 1993 n. 81, elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale, art. 29; l. 10 dicembre 1993 n. 515, disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica, art. 3, 15).

È incostituzionale l'art. 29, 5° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81, nella parte in cui sanziona la diffusione di pubblicazioni di propaganda elettorale prive dell'indicazione del nome del committente responsabile con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché, come previsto per la condotta sostanzialmente identica dagli art. 3, 2° comma, e 15, 2° comma, l. 10 dicembre 1993 n. 515, per le elezioni politiche, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni. (1)

(1) La medesima questione, sollevata dallo stesso giudice, era stata dichiarata manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza (in quanto non era ricavabile dall'ordinanza di rinvio se

34
le
e
cl
m
re
fi
qi
l'
di
zi
pr
ci
di
cc
di
na
st
m
(c
ce
se
di
ve
gi
P
bj
—
l'
m
I,
nu
rif
str
m
ce
de
es
de
bi
gi
tr
qu
ni
de
m
di
rit
co
al
si
de
tic
zi
de
ce
n.
2C
qu
2C
pe
2C
81
el
str
ne
ric
cr
av
pu
va
zi
co
pr
di
IL

Diritto. — 1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe concerne l'art. 29, 3° e 5° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81, nella parte in cui stabilisce che, in occasione delle campagne elettorali per le elezioni amministrative, la mancata indicazione del nome del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale specificate nel 3° comma è punita con la multa da un milione a cinquanta milioni di lire.

Secondo il giudice rimettente la norma impugnata violerebbe l'art. 3 Cost., sia perché realizzerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto all'identica condotta, punita con una sanzione amministrativa pecuniaria, tenuta in occasione delle campagne elettorali per le elezioni politiche, sia perché tutti gli illeciti previsti in materia dalla l. 4 aprile 1956 n. 212 (norme per la disciplina della propaganda elettorale) sono stati depenalizzati, cosicché sarebbe irragionevole che soltanto per l'ipotesi residuale in esame sia mantenuta la previsione di una sanzione penale.

2. - Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità della questione, già in precedenza ritenuta da questa corte manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza (ord. n. 301 del 1998, *Foro it.*, 1999, I, 391), in quanto il giudice *a quo* ha integrato la precedente motivazione (*ex plurimis*, sentenza n. 176 del 2000, *id.*, 2000, I, 2107), specificando che i dubbi di costituzionalità prospettati si riferivano ad una vicenda verificatasi in occasione delle elezioni amministrative.

Ancora in via preliminare va precisato che la questione di legittimità si deve incentrare esclusivamente sul 5° comma dell'art. 29 l. n. 81 del 1993, giacché il rimettente, nonostante abbia espressamente indicato nell'ordinanza di rinvio il 3° e 5°

l'eccezione era stata sollevata in relazione ad elezioni politiche o amministrative, da Corte cost., ord. 18 luglio 1998, n. 301, *Foro it.*, 1999, I, 391, con nota di richiami e osservazioni di ROMBOLI. Il giudice ha di nuovo sollevato la questione, questa volta specificando che la stessa si riferiva ad una vicenda verificatasi in occasione delle elezioni amministrative, e la corte ha dichiarato ammissibile la riproposizione, dal momento che il vizio rilevato era tale da poter essere eliminato dal giudice. La dichiarazione d'incostituzionalità, con conseguente eliminazione dall'ordinamento di una disposizione incostituzionale, giunge quindi esattamente tre anni dopo la prima pronuncia. C'è nuovamente da chiedersi, come già facemmo in quella occasione, se non fosse stato possibile per la corte aprire il fascicolo degli atti del giudizio *a quo*, che il giudice deve inviare alla corte, per rendersi immediatamente conto se trattavasi di vicenda relativa alle elezioni amministrative oppure a quelle politiche, evitando così di mantenere in vigore ancora per tre anni una disposizione incostituzionale.

Per altre questioni di costituzionalità relative al sistema sanzionatorio delle violazioni in tema di propaganda elettorale, v. Corte cost., ord. 26 marzo 1998, n. 75, e 12 marzo 1998, n. 60, *id.*, 1998, I, 1706, con nota di richiami.

Per l'affermazione secondo cui i soggetti chiamati a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili a scopo di propaganda elettorale nel corso delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica, sono tenuti ad accertare che il relativo ordine sia stato effettuato dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari; in particolare, nel caso di propaganda commissionata da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, essi devono acquisire l'autorizzazione del candidato beneficiario o del suo mandatario, v. Cass., collegio centr. garanzia elettorale, 8 giugno 1995, *id.*, Rep. 1996, voce *Elezioni*, n. 138.

In tema di propaganda elettorale, v. Tar Lazio, sez. II, ord. 7 febbraio 2001, n. 943, *id.*, 2001, III, 293, con nota di richiami, che ha sollevato questione di costituzionalità di alcune disposizioni della l. 22 febbraio 2000 n. 28 in ordine ai criteri imposti per le emittenti radiotelevisive e per i «messaggi politici autogestiti»; Cons. Stato, sez. V, 23 marzo 2000, n. 1593, *id.*, Rep. 2000, voce cit., n. 190, secondo cui l'art. 29 l. 81/93, che fa divieto della c.d. propaganda istituzionale nel periodo elettorale, distingue l'«attività istituzionale» della pubblica amministrazione dalla relativa «propaganda», la quale, quindi, non consiste nello stesso svolgimento delle attività istituzionali, ma in condotte ulteriori e diverse, con cui si voglia ottenere un consenso a seguito del concreto svolgimento delle attività istituzionali, che restano dovute, non avendo l'art. 29 cit. inciso sull'ambito dei poteri e dei doveri delle pubbliche amministrazioni, la cui attività istituzionale è indefettibile e va svolta senza fratture temporali, anche in prossimità della competizione elettorale; Trib. Verona, ord. 5 giugno 1999, *id.*, 2000, I, 1011, con nota di richiami, che ha ritenuto legittimo lo svolgimento della propaganda elettorale mediante la distribuzione manuale personalizzata di volantini in luogo aperto al pubblico. [R. ROMBOLI]

IL FORO ITALIANO — 2001.

comma del citato articolo, non svolge alcuna censura in ordine alla prima di queste due disposizioni, la quale stabilisce appunto l'obbligo di indicare il nome del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale.

3. - Nel merito la questione è fondata nei termini di seguito indicati.

Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, pur rientrando nella «discrezionalità legislativa il potere di configurare le ipotesi criminose (...) e di depenalizzare fatti dianozi configurati come reato» (da ultimo, ord. n. 144 del 2001), tuttavia lo scrutinio di costituzionalità può investire il merito delle scelte del legislatore quando l'opzione legislativa contrasti con il principio di eguaglianza, sotto il profilo dell'arbitrarietà o della manifesta irragionevolezza (tra le più recenti: sentenze n. 531 e n. 508 del 2000).

Nel quadro di questi orientamenti giurisprudenziali occorre dunque accertare se la fattispecie oggetto della norma censurata sia omologa rispetto al *tertium comparationis* individuato dal rimettente con riferimento alla corrispondente condotta tenuta in occasione delle campagne elettorali per le elezioni politiche (art. 3, 2° comma, e 15, 2° comma, l. 10 dicembre 1993 n. 515, recante «disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla camera dei deputati e al senato della repubblica»). In proposito va ricordato che l'art. 29, 3° comma, l. n. 81 del 1993 nel disciplinare la propaganda elettorale in occasione delle elezioni amministrative dispone espressamente, tra l'altro, che «tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile». Analogamente l'art. 3, 2° comma, l. n. 515 del 1993 stabilisce, con formulazione lessicalmente identica, lo stesso obbligo per le campagne elettorali per le elezioni alla camera dei deputati ed al senato della repubblica.

A questa identità delle condotte oggetto delle due norme citate si contrappone invece un differente trattamento sanzionatorio, giacché, in caso d'inosservanza, l'art. 29, 5° comma, l. n. 81 del 1993 prevede, quando si tratta di elezioni amministrative, «la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni», mentre l'art. 15, 2° comma, l. n. 515 del 1993 prevede, quando si tratta di elezioni politiche, «la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni».

4. - La prospettata diversità della disciplina sanzionatoria in riferimento a condotte sostanzialmente identiche appare quindi priva di giustificazioni. Tanto più che la materia della propaganda elettorale, nella quale tradizionalmente vengono ricompresi gli illeciti in esame (sentenza n. 52 del 1996, *id.*, 1996, I, 777), è stata da tempo caratterizzata, a partire dalla l. n. 212 del 1956 per arrivare alla l. 22 febbraio 2000 n. 28, da una disciplina sostanzialmente applicabile a qualsiasi tipo di competizione elettorale, in base ad un criterio di omogeneità, non derogato dalle modificazioni introdotte dalla l. 24 aprile 1975 n. 130 (modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ed alle norme per la presentazione delle candidature e delle liste dei candidati nonché dei contrassegni nelle elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali).

In particolare va poi tenuto presente che la l. n. 515 del 1993, nel disciplinare le campagne elettorali per le elezioni politiche, da un lato ha operato — come ha anche rilevato questa corte (sentenza n. 52 del 1996) — «un ampio intervento sul versante della decriminalizzazione» che ha riguardato «figure di reati in materia di propaganda elettorale» già previste dalla l. n. 212 del 1956. Dall'altro lato è specificamente intervenuta, con l'art. 15, 18° comma, proprio sull'impugnato art. 29, 5° comma, l. n. 81 del 1993, sostanzialmente modificando l'originaria pena della multa in sanzione pecuniaria amministrativa per le ipotesi di violazioni ivi previste, ad eccezione appunto di quella relativa all'obbligo di indicazione del committente responsabile sulle pubblicazioni di propaganda elettorale.

In via di principio, peraltro, l'introduzione, da parte della citata l. n. 81 riguardo alle campagne elettorali per le elezioni amministrative, della figura del committente responsabile avrebbe potuto anche corrispondere ad una *ratio* tale da rendere, di per sé, non arbitraria la singolarità della disciplina sanzionatoria irrogata appunto nel caso di violazione dell'obbligo stabilito dal 3° comma dell'art. 29. Ma essendo stati previsti, a distanza di pochi mesi, in riferimento alle campagne elettorali per le elezioni politiche, un'analogo figura ed un analogo obbligo,

risulta ancor meno individuabile, nel quadro di una disciplina sostanzialmente unitaria della materia, una qualsiasi giustificazione della disparità di trattamento sanzionatorio, posta in essere dalla norma impugnata riguardo all'altra fattispecie omologa.

Si deve dunque ritenere che l'art. 29, 5° comma, l. n. 81 del 1993 stabilisca, nella parte censurata, un trattamento sanzionatorio arbitrariamente più severo rispetto alla situazione invocata come *tertium comparationis*, tanto più irrazionale ed ingiustificato nel contesto delle modificazioni legislative sopra ricordate e nel quadro di depenalizzazione degli illeciti in materia di propaganda elettorale disposta per i vari tipi di competizione elettorale dalla citata l. n. 515 del 1993.

Si deve pertanto ripristinare l'eguaglianza violata, dichiarando illegittima, per contrasto con l'art. 3 Cost., la norma censurata nella parte in cui dispone, per il caso d'insosservanza dell'obbligo previsto dal 3° comma, la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché prevedere la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

Per questi motivi, la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, 5° comma, l. 25 marzo 1993 n. 81 (elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale) nella parte in cui punisce il fatto previsto dal 3° comma con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni, anziché con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.

CORTE COSTITUZIONALE; sentenza 23 luglio 2001, n. 276 (*Gazzetta ufficiale*, 1ª serie speciale, 1° agosto 2001, n. 30); Pres. RUPERTO, Est. FLICK; Regione Lombardia (Avv. CARAVITA di TORITTO) c. Pres. cons. ministri. *Conflitto di attribuzione*.

Regione in genere e regioni a statuto ordinario — Consiglieri regionali — Immunità per voti dati e opinioni espresse — Spettanza allo Stato — Esclusione — Fattispecie (Cost., art. 122).

Non spetta allo Stato, e per esso alla procura della repubblica presso il Tribunale di Mantova, emettere avviso della conclusione delle indagini preliminari nei confronti di un consigliere regionale relativamente alla pubblicazione sulla stampa di un articolo illustrativo, in chiave divulgativa, di quanto contestualmente aveva formato oggetto di un atto tipico delle funzioni da questo esercitate quale presidente di commissione consiliare; deve, pertanto, essere annullato l'impugnato avviso della conclusione delle indagini preliminari disposto dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Mantova. (1)

(1) La Corte costituzionale si richiama ai propri principi espressi in maniera particolare con riguardo ai conflitti tra poteri dello Stato aventi ad oggetto l'analoga garanzia dell'immunità per voti dati e opinioni espresse stabilita dall'art. 68, 1° comma, Cost. nei riguardi dei parlamentari, ed in maniera particolare alla nozione di nesso funzionale che deve intercorrere tra le opinioni manifestate e l'esercizio delle funzioni di parlamentare (o di consigliere regionale). Nella specie, ha ritenuto sussistere tale nozione in considerazione della sostanziale corrispondenza di contenuto tra l'opinione espressa attraverso la stampa e l'atto tipico di consigliere regionale e del carattere contestuale dei due atti.

Per l'importante giurisprudenza costituzionale in ordine alla nozione di «nesso funzionale», v. Corte cost. 17 gennaio 2000, nn. 10 e 11, *Foro it.*, 2000, I, 331, con nota di richiami e osservazioni di ROMBOLI, con cui la corte ha precisato la sindacabilità di tutte quelle dichiarazioni che fuoriescono dal campo applicativo del «diritto parlamentare» e che non

Diritto. — I. - La regione Lombardia ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato deducendo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, emesso dalla procura della repubblica presso il Tribunale di Mantova nei confronti del consigliere regionale Enzo Lucchini, integrerebbe atto invasivo della sfera di garanzia presidiata dall'art. 122, 4° comma, Cost., con correlativo pregiudizio per l'autonomia che la Carta fondamentale assicura alla regione ed ai suoi organi. Ciò in quanto, sottolinea la ricorrente, il procedimento penale per il reato di diffamazione a mezzo stampa — cui l'avviso contestato si riferisce — trarrebbe esclusivo fondamento da un'intervista rilasciata dal consigliere Lucchini, nella quale il medesimo avrebbe espresso, quale presidente della commissione consiliare «sicurezza sociale», valutazioni inerenti l'operato del direttore generale dell'azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova: intervista, peraltro, pressoché contestuale ad un atto di sindacato consiliare, rappresentato da una nota che il medesimo Lucchini aveva indirizzato all'assessore alla sanità ed al presidente della giunta regionale, nella quale si prospettavano dubbi circa la correttezza delle deliberazioni adottate dal direttore generale della citata azienda ospedaliera.

2. - Il ricorso è fondato.

3. - Più volte questa corte ha affermato che l'esonero da responsabilità, previsto dall'art. 122, 4° comma, Cost. quale salvaguardia dell'autonomia costituzionalmente riservata al consiglio regionale, ricomprende tutte quelle attività che costituiscono esplicazione di una funzione affidata a tale organo dalla stessa Costituzione o da altre fonti normative cui la prima rinvia (v., da ultimo, sentenza n. 76 del 2001, *Foro it.*, 2001, I, 1438). Fra tali attività, pertanto, ben possono essere annoverate quelle di vigilanza e di controllo che spettano alle commissioni consiliari, istituite quali articolazioni del consiglio regionale chiamate a svolgere le loro attribuzioni nell'ambito delle materie di rispettiva competenza.

Per altro verso, dovendosi qui valutare la prospettata lesione della prerogativa stabilita dall'art. 122, 4° comma, Cost., in rapporto a dichiarazioni rese da un consigliere regionale ad un organo d'informazione, e perciò rilasciate al di fuori dell'esercizio di funzioni consiliari tipiche, occorrerà stabilire se — ciò non di meno — quelle dichiarazioni siano identificabili come espressione dell'attività consiliare — sia pure nel più ampio contesto dianzi tracciato — e quindi possano ritenersi comprese tra le «opinioni» per le quali opera la richiamata garanzia costituzionale dell'irresponsabilità. Ai fini dell'accennata identificazione — ha peraltro ulteriormente puntualizzato la giurisprudenza di questa corte — non basta la generica comunanza di argomenti oggetto dell'attività consiliare tipica, rispetto alle dichiarazioni fatte al di fuori di essa; né è sufficiente la riconducibilità di queste ultime dichiarazioni ad un medesimo «contesto politico». Occorre, invece, che la dichiarazione possa essere qualificata come espressione dell'attività coperta dalla menzionata garanzia costituzionale d'immunità; il che normalmente accade se ed in quanto sussistano una contestualità ed una sostanziale corrispondenza di significati tra le dichiarazioni rese al di fuori dell'esercizio delle funzioni tipiche svolte nel consiglio regionale e le opinioni espresse nell'ambito di queste ultime. Il carattere divulgativo, e quindi la sostanziale corrispondenza in uno con la contestualità, finiscono dunque per rappresentare il criterio in forza del quale le dichiarazioni «esterne» godono

siano immediatamente collegabili con specifiche forme di esercizio di funzioni parlamentari e che esse possono avere rilievo come forma di controllo politico solo se si esplicano come funzioni parlamentari, attraverso atti e procedure specificamente previsti dai regolamenti parlamentari. Circa la necessaria «sostanziale corrispondenza» fra l'opinione espressa in sede parlamentare e quella manifestata nella sede «esterna», la nozione è stata, successivamente, precisata da Corte cost. 21 luglio 2000, nn. 320 e 321, *ibid.*, 2744, con nota di richiami e osservazioni di ROMBOLI, e 13 ottobre 2000, n. 420, *ibid.*, 3400, con nota di richiami.

In tema di immunità per voti dati e opinioni espresse dai consiglieri regionali, ai sensi dell'art. 122, 4° comma, Cost., v. Corte cost. 28 maggio 2001, n. 163, *id.*, 2001, I, 2418, con nota di richiami, che ha dichiarato inammissibile, per palese carenza dei presupposti oggettivi, il conflitto sollevato dalla regione Veneto nei confronti dell'atto di appello proposto dal p.m. presso il Tribunale di Belluno avverso la sentenza del g.i.p. presso lo stesso tribunale di assoluzione dall'imputazione di calunnia di un consigliere regionale.